



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi giudice  
rel.

Niccolò Stanzani Maserati giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 10/2021 r.g., promossa

DA

Salami Silvano & C. S.N.C., con sede legale in San Martino in Rio, alla Via Giacomo Puccini n. 15 (P. Iva 00912740354) numero di iscrizione al registro delle imprese 147378, in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante pro-tempore Sig. ra Bertola Adonella, nata ad Alonte (VI) il 15/09/1949 (C.F. BRT DLL 49P55 A220S) e residente in San Martino in Rio (RE), alla Via Giacomo Puccini n. 17, elettivamente domiciliata per la presente procedura, presso e nello studio legale dell'Avv. Rocco Mancini, del Foro di Trani (C.F. MNC RCC 68E24 A669P) in Barletta, alla Via F. do D'Aragona n. 36 (Tel-Fax 0883 - 762306 pec: [rocco.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:rocco.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it)) giusta procura in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,  
letto il ricorso ex art. 161, c. 6 L.F. depositato il 30-8-2021 dalla Salami Silvano & C. S.N.C.;

rilevato che la ricorrente costituisce società in nome collettivo operante con fini di lucro nel settore della costruzione mungitrici e torneria metalli e si trova in stato di crisi economico-finanziaria, sicché in astratto rappresenta un ente assoggettabile alla procedura;

considerato che nell'atto introduttivo la Salami Silvano & C. S.N.C. si è riservata di presentare la proposta concordataria completa, il piano e la documentazione prevista dall'art. 160 c. 2 e 3 L.F. entro un termine fissato dal Tribunale nella misura massima consentita; che in allegato al ricorso sono stati prodotti, una visura aggiornata della società, i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015; che tali documenti evidenziano il superamento delle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, L.F.;

considerato che tra gli allegati non compare, per converso, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

preso atto, in ogni caso, della mancata presentazione, ad opera della Salami Silvano & C. S.N.C., di analogo istanza di ammissione con riserva o di accordo di ristrutturazione del debito poi non omologato nel biennio individuato dall'art. 161, c. 9, L.F.;

ritenuto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale chiamato ad assumere le informazioni da riportare al Tribunale sulla scorta dei dati contabili della società proponente e di altre eventuali fonti di conoscenza e, comunque, a riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F.; che la parte istante, di conseguenza, debba depositare

su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata in dispositivo, presumibilmente necessaria ai fini del pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso; che il deposito della somma trovi giustificazione normativa nell'art. 8 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), secondo il quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ravvisata la necessità che durante il termine concesso la parte ricorrente adempia i prescritti obblighi d'informazione, anche avuto riguardo alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale; che la parte proponente, in particolare, con periodicità mensile consegni al commissario giudiziale (il quale a sua volta ne relazionerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa, fermo restando l'obbligo per la debitrice di predisporre e presentare al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso e un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente; che entro il giorno successivo al deposito al commissario giudiziale la predetta situazione finanziaria sia pubblicata nel registro

delle imprese a cura del cancelliere; che eventuali istanze dell'imprenditore al Tribunale ai sensi dell'art. 161, c. 7, L.F. siano presentate al commissario giudiziale affinché questi le inoltri al Tribunale con motivato parere; che alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla eventuale richiesta di proroga del termine; che il commissario giudiziale debba altresì provvedere senza indugio ad informare il Tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. o qualora l'attività compiuta dalla parte ricorrente sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano; rilevato che non pendono procedimenti prefallimentari avviati nei confronti della stessa (con conseguente operatività della sospensione feriale dei termini v. Cass. Civ. 15435/2018);

P.Q.M.

visti gli artt. 161, c. 6 e 162 del R.D. n. 267/1942, così provvede:

- a. assegna alla Salami Silvano & C. S.N.C. termine di giorni novanta per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art., 160, c. 2 e 3 L.F. o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.;
- b. dispone che la Salami Silvano & C. S.N.C.. entro il termine di giorni 15 produca l'elenco

nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti il cui deposito risulta omesso;

c. nomina quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo il dott. Zucca Mirco;

d. assegna alla parte ricorrente termine di quindici giorni per il deposito presso la cancelleria del Tribunale di un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, recante la somma di € 15.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie al pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

e. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:

1. la parte ricorrente consegnerà al commissario giudiziale (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa;

2. la parte ricorrente predisporrà e presenterà al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

3. il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, con relazioni mensili sugli atti compiuti dalla parte

- ricorrente e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
4. le eventuali istanze della parte ricorrente al Tribunale saranno presentate al commissario giudiziale, il quale le inoltrerà al Tribunale previa espressione del proprio parere;
  5. alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dalla parte ricorrente ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;
  6. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale qualora la parte ricorrente compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. ovvero nel caso in cui l'attività compiuta dalla parte ricorrente risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;
  7. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale circa l'adempimento dell'obbligo di deposito relativo alla deliberazione dell'organo amministrativo indicata nelle statuizioni che precedono.

Si comunichi alla parte ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia del 7-9-2021

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il

Presidente

Francesco  
Parisoli